



DEMOCRATICI DI SINISTRA
UNIONE REGIONALE TOSCANA

***Statuto dei
Democratici di Sinistra
della Toscana***

Articolo 1 - I Democratici di Sinistra della Toscana

Il presente statuto regola la vita dei Democratici di Sinistra della Toscana, organizzazione politica regionale dei Ds nazionali, del Partito socialista europeo e dell'Internazionale socialista dei quali condivide ideali e programmi.

I Ds si propongono di rappresentare la società toscana, ricca di pluralismo politico, religioso, culturale, sociale ed economico e si riconoscono nell'alto profilo civile delle popolazioni toscane e nei valori di comunità, pace, antifascismo, dialogo, solidarietà che ne caratterizzano la loro storia.

I Ds della Toscana sono impegnati a promuovere i valori e le finalità contenuti nei principi generali dello statuto vigente della Regione. Con tali principi si afferma che la Toscana è una regione che esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, nel quadro dei valori della Costituzione italiana e dell'Unione Europea.

I Ds della Toscana, promuovono la differenza di genere, la pluralità di ispirazioni culturali, di valori e di esperienze che caratterizzano storicamente la vita della sinistra italiana. Gli organi dirigenti e le organizzazioni di partito, ispirandosi al valore della democrazia paritaria, attuano tutte le iniziative necessarie affinché al nuovo protagonismo delle donne nella società toscana corrisponda una più adeguata presenza femminile nei ruoli di direzione politica dei partiti, nelle istituzioni e in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica della regione. Promuovono azioni positive nell'iniziativa politica e nell'organizzazione del partito secondo un regolamento approvato dalla direzione regionale e verificandone, periodicamente, i risultati.

I Ds della Toscana concorrono alla politica nazionale nei modi e nelle forme della democrazia politica, sostengono i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale, operano per la valorizzazione delle autonomie locali, delle formazioni sociali e del loro libero sviluppo.

I Ds della Toscana ispirano la suddivisione dei ruoli e dei poteri tra le proprie articolazioni territoriali, al federalismo sussidiario, secondo quanto disposto dallo Statuto nazionale e dal presente testo.

I Ds della Toscana ritengono che sia un primario dovere democratico garantire i diritti dei cittadini e promuovere iniziative idonee a rafforzare il legame ed il radicamento nella società toscana, che in misura rilevante attribuisce forza e consenso al partito.

I Ds della Toscana promuovono, nel rispetto dei principi costituzionali, l'effettivo esercizio dei diritti politici e civili dei cittadini stranieri che vivono e lavorano in Toscana, nonché l'estensione del diritto di voto ai migranti.

L'iscrizione ai Ds della Toscana è incompatibile con l'adesione ad associazioni che comportino un vincolo riservato o forme relazionali tali da non rispettare il principio di eguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione.

I Ds della Toscana e tutte le strutture dei livelli federali e comunali recepiscono e si informano al pluralismo interno, così come sancito dallo statuto nazionale. Le iscritte e gli iscritti dei Ds della Toscana hanno il dovere di rispettare il presente statuto. Il presente statuto, per quanto non esplicitamente contemplato, si ispira nella prassi, al principio di sussidiarietà.

Articolo 2 - L'iscrizione

2. 1 - Prima iscrizione o rinnovo

Le modalità di iscrizione al partito sono regolate dall'Art.3 dello Statuto nazionale dei Ds.

Presso l'Unione Regionale e presso ogni federazione viene istituito l'Ufficio per le adesioni al partito. L'Ufficio regionale registra e trasmette ai competenti Uffici federali le richieste di adesione giunte direttamente alla sede dell'Unione Regionale tramite l'iscrizione online o attraverso le autonomie tematiche regionali, le consulte e le associazioni politico-culturali.

All'atto della prima iscrizione o del rinnovo della tessera, ad ogni iscritto viene consegnata la Carta dei diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti e la Carta dei doveri del partito nei confronti dei tesserati, che nei contenuti ricalcano l'Art. 4 dello Statuto nazionale del partito.

Quando una richiesta di iscrizione alla Sezione del Partito viene respinta o vengono presentate obiezioni, l'interessato ha la possibilità di presentare ricorso all' ufficio federale per le adesioni, che di concerto con quello regionale e nazionale, adotta una decisione in tempi brevi. Contro la decisione è possibile ricorrere presso il Consiglio di Garanzia del livello superiore.

2.2 - Riammissione al Partito

Coloro che dopo essere incorsi in situazioni di incompatibilità, così come descritta all'art.3/8 dello Statuto Nazionale, intendano essere riammessi a far parte del Partito debbono presentare una domanda di riammissione al rispettivo Consiglio dei garanti, il quale a partire da dieci giorni dalla ricezione della domanda, la esaminerà, di concerto con il Consiglio Federale e Regionale dei garanti, anche alla luce dell'eventuale danno politico prodotto, avendo acquisito il parere dell'organismo esecutivo dell'organizzazione di cui il richiedente fa parte.

Articolo 3 - La partecipazione

3.1 - Il referendum interno

Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione del partito, la Direzione regionale può indire un referendum aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando le tecnologie telematiche. Il referendum può essere richiesto da un terzo dei componenti della direzione regionale, da tre direzioni federali, nonché dal cinque per cento degli iscritti articolati sul territorio di tre federazioni.

Le regole, le procedure, nonché le modalità di attuazione del referendum interno sono stabilite dalla direzione regionale con apposito regolamento che delibera anche sul diritto da estendersi agli elettori iscritti all'albo. I regolamenti generali di organizzazione - statuti - delle federazioni regolano il referendum interno su base federale e comunale.

3.2 - L'albo degli elettori

L'albo degli elettori dei Ds della Toscana è costituito da tutte le iscritte e da tutti gli iscritti ai Democratici di Sinistra in regola con il versamento della quota tessera e da tutte le elettrici e gli elettori del partito che, con l'atto di adesione pubblica all'albo, si dichiarano tali. Il funzionamento dell'albo è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla direzione regionale e si articola su base comunale, provinciale e regionale e tutti gli aderenti all'albo hanno il dovere di sostenere i candidati del partito e della coalizione, nonché di valorizzare l'immagine del partito.

3.3 - Tutti gli aderenti all'albo, non iscritti al partito, hanno diritto di poter esprimere le loro opinioni sulle scelte programmatiche e sulle candidature, ricevere informazioni sull'attività del partito, partecipare alle attività di formazione politica. Gli organi dirigenti ad ogni livello si adoperano per favorire la partecipazione dei cittadini iscritti all'albo.

3.4 - I documenti approvati da ogni livello di direzione politica devono essere accessibili, anche in forma elettronica, agli iscritti, alle iscritte ed ai cittadini che decideranno di prenderne visione.

3.5 - Le consulte e i forum

L'Unione Regionale e le Federazioni possono dotarsi di strumenti che estendano la partecipazione sull'elaborazione programmatica del partito e la sua capacità di ascolto e dialogo con la società toscana.

Le consulte riuniscono iscritti e non iscritti ed hanno il compito di aprire il partito alla società, di mettere in rete le esperienze, di formulare valutazioni e proposte su questioni avvertite come rilevanti o emergenti e per le quali non appaia sufficiente il contributo degli organi ordinari. La loro creazione è approvata dalla Direzione territorialmente competente, su proposte del Segretario o del Responsabile del settore di lavoro cui la consulta fa riferimento, o di un quinto dei membri della Direzione competente. Le consulte contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica. A tutti i livelli le consulte eleggono un proprio responsabile.

I forum, aperti anche ad apporti esterni al partito, incoraggiano lo sviluppo di specifiche iniziative atte a sviluppare i valori di libertà, di uguaglianza e solidarietà sociale; riuniscono le competenze e le esperienze dei rappresentanti istituzionali, del mondo sindacale ed associativo. I Forum contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.

Articolo 4 - Il pluralismo

I Ds della Toscana promuovono e valorizzano il pluralismo politico, culturale, la più ampia libertà ed il più ampio coinvolgimento nella formazione degli indirizzi politici e programmatici a tutti i livelli del partito e delle rappresentanze istituzionali.

Il pluralismo si organizza anche attraverso forme di associazione quali:

le aree congressuali che agiscono all'interno del partito, sono dotate di effettivi diritti e concorrono al processo decisionale, nel rispetto dello statuto;

le associazioni politico-culturali che sono il canale, aperto pure ai non iscritti, e che raccolgono anche le esperienze politico-culturali che hanno dato vita ai Ds.

Articolo 5 - L'organizzazione federale del partito

5.1 - La struttura organizzativa dei Ds Toscani si fonda sulle Sezioni e si articola nei seguenti livelli:

- Unione Regionale;
- Federazione;
- Unione Comunale, Intercomunale e Circoscrizionale;
- Autonomia tematica.

Tutte le istanze del partito concorrono alla definizione delle scelte e sono luogo di legittimazione dei gruppi dirigenti.

5.2 - L'Unione Regionale.

L'Unione regionale della Toscana è costituita dall'Unione metropolitana di Firenze e dalle Federazioni di Arezzo, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Viareggio.

5.3 - L'Unione Regionale ha il compito di rappresentare il partito, di dirigere e organizzare l'iniziativa politica in Toscana. L'Unione Regionale opera, anche sul piano nazionale sia in riferimento al partito centrale e alle istituzioni della Repubblica e dell'Unione Europea, promuove gli interessi delle popolazioni toscane, nell'ambito di quelli generali del paese. All'Unione regionale spettano i poteri, le responsabilità, le funzioni ed i compiti che le sono assegnati dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto; attua le direttive politiche che scaturiscono dal Congresso Regionale e dai Congressi tematici di rilevanza regionale.

5.4 - Le Federazioni.

Le Federazioni hanno il compito di dirigere le politiche a livello provinciale o sovracomunale, di coordinare il lavoro politico delle Unioni Comunali che le afferiscono e determinare, insieme a queste, le scelte politiche rilevanti nell'ambito di competenza. Le Federazioni concorrono altresì alla definizione delle politiche regionali.

Le Federazioni definiscono l'organizzazione del partito nel proprio territorio attraverso propri regolamenti generali, che hanno valore di statuti, nel rispetto delle norme di quelli superiori.

5.5 - Le Unioni Comunali.

Le Unioni Comunali, nell'organizzazione dei Ds della Toscana, rappresentano il livello primario di direzione politica, nell'ambito del proprio territorio. Alle Unioni Comunali è riconosciuta autonomia politica, organizzativa e finanziaria finalizzata ad un migliore rapporto con il territorio di propria competenza.

Le Unioni Comunali, o strutture equivalenti di tipo intercomunale o circoscrizionale, si formano su deliberazione della Federazione nei comuni ove esistono due o più unità di base, sentito il parere delle stesse unità di base. In

comuni limitrofi di ridotte dimensioni possono formarsi Unioni Intercomunali secondo modalità stabilite a livello federale. Nei comuni ove esiste un'unica unità di base territoriale questa assolve pure alle responsabilità che spettano all'Unione Comunale.

5.6 - In aree vaste, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche complementari ed omogenee, possono essere costituiti dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e di proposta, i quali non si considerano livelli congressuali del partito. I coordinamenti sono promossi dalle Unioni Comunali interessate, d'intesa con la direzioni federali. La loro composizione ed organizzazione funzionale saranno regolate dalle Unioni Comunali sulla base di un regolamento quadro approvato dalle direzioni federali.

5.7 - Le Sezioni.

Le sezioni sono la forma primaria di organizzazione del partito sul territorio e concorrono alla direzione politica dell'Unione Comunale. Per sezioni devono intendersi le sezioni territoriali, i circoli del partito sui luoghi di lavoro, le autonomie tematiche locali.

5.8 - Le Autonomie Tematiche.

Ogni autonomia tematica che si costituisce entro l'ambito regionale deve essere riconosciuta, con apposito atto deliberativo, dall'organo dirigente corrispondente a livello territoriale. Le Direzioni Federali possono promuovere Autonomie Tematiche su temi specifici di natura programmatica, ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica. La Direzione Regionale, con apposito atto deliberativo, costituisce tali autonomie tematiche, anche tenendo conto del principio di rappresentatività su scala regionale.

5.9 - L'articolazione consiliare. Gli eletti e le elette.

L'articolazione consiliare del partito è formata dagli eletti nelle istituzioni rappresentative ai diversi livelli iscritti ai Democratici di sinistra. L'articolazione consiliare regionale è composta dai Consiglieri Regionali iscritti ai Ds ed è parte costitutiva dell'organizzazione regionale del partito.

5.10 - Forum degli amministratori locali

Le elette e gli eletti dei Democratici di Sinistra nel consiglio regionale, nei consigli provinciali e comunali, nelle assemblee delle Comunità Montane; i membri delle rispettive giunte; i sindaci, i presidenti di provincia, di Comunità Montane e dei circondari compongono il Forum degli amministratori locali. Un apposito regolamento, approvato dalla direzione regionale, ne stabilisce le modalità di funzionamento.

In ogni Federazione si costituisce il Forum delle amministratrici e degli amministratori locali. Un apposito regolamento, approvato dalla direzione federale, ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Articololo 6 - La Sinistra Giovanile Toscana

6.1 - La Sinistra Giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito. La Sinistra Giovanile toscana può dotarsi di un proprio autonomo statuto, approvato dall'assemblea congressuale della Sg e rispondente ai principi contenuti negli statuti nazionale e regionale dei Democratici di Sinistra, che ne disciplini i percorsi decisionali, l'organizzazione interna, la partecipazione democratica e le forme per la selezione dei propri gruppi dirigenti.

6.2 - Possono aderire alla Sinistra Giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di età.

La Sinistra Giovanile toscana può sperimentare forme di adesione che non comportino l'iscrizione al Partito, attraverso l'adozione di uno specifico regolamento da parte della Direzione regionale o delle direzioni delle Federazioni della Sg. E' possibile aderire alla Sinistra Giovanile anche presso le Unità di Base dei Democratici di Sinistra; il partito promuove l'adesione dei giovani tra i 14 e i 29 anni alla Sg.

Gli iscritti ai Democratici di Sinistra tra i 16 ed i 29 anni possono aderire anche alla Sinistra Giovanile; la Direzione Regionale o le Direzioni delle Federazioni della Sg possono, d'accordo con il partito e nel rispetto della volontà di ogni singolo iscritto, rendere automatica tale adesione.

La Sinistra Giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti umanitari, patti federativi e protocolli di intesa con gruppi, movimenti ed associazioni tramite un proprio regolamento.

6.3 - La Sinistra giovanile della Toscana ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica dei Democratici di Sinistra della Toscana. A tal fine, è presente con propri delegati nelle assemblee congressuali ed ha propri rappresentanti nelle direzioni del partito ad ogni livello. Il segretario della Sinistra Giovanile è inoltre membro di diritto della segreteria del partito al livello corrispondente.

6.4 - La Sinistra Giovanile della Toscana rappresenta un valore aggiunto per tutto il partito in termini di rinnovamento tematico, organizzativo e generazionale; contribuisce al radicamento sul territorio dei Democratici di sinistra attraverso l'iniziativa politica, la valorizzazione delle strutture del partito e la loro apertura ai bisogni delle giovani generazioni.

La Sinistra Giovanile della Toscana promuove in collaborazione con il partito percorsi di formazione rivolti a singoli iscritti, ai gruppi dirigenti ed agli amministratori; sperimenta nuove forme per l'organizzazione e la comunicazione politica del partito; promuove e sostiene il Coordinamento dei Giovani eletti dei Ds.

6.5 - I Democratici di Sinistra collaborano con la Sinistra Giovanile per estendere l'attività dell'organizzazione a tutto il territorio della regione, contribuendo alla costruzione di circoli territoriali della Sg in ogni realtà.

I Democratici di sinistra garantiscono gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività della Sinistra Giovanile: la Sg può inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio.

Articolo 7 - La Conferenza Regionale delle Democratiche di Sinistra.

7.1 - Le Democratiche di Sinistra della Toscana hanno nel Coordinamento Regionale delle Donne l'organismo di direzione politica autonoma, rappresentativo di tutte le componenti del pluralismo politico e culturale, aperto alle espressioni della società politiche e culturali delle donne. Fanno parte di diritto del Coordinamento Regionale delle Donne le componenti della Direzione Regionale, le Parlamentari, le Assessorie e le Consigliere Regionali, le Sindache e le Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali, le Presidenti dei Consigli Circostrizionali, le Responsabili dei Coordinamenti Donne delle Federazioni, la delegazione delle ragazze della Sinistra Giovanile.

7.2 - Le Democratiche di Sinistra della Toscana promuovono, nel percorso della Conferenza Nazionale delle Donne, la Conferenza Regionale delle donne, le federazioni promuovono le Conferenze provinciali e quelle di livello sub provinciale. Le Conferenze sono aperte a tutte le esperienze associative e individuali delle donne della sinistra, nel rispetto del pluralismo politico culturale e del federalismo. Le Conferenze discutono gli orientamenti politici e programmatici e agenda politica che concorrono alla formazione del programma del partito e alla formazione delle organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali ai vari livelli dell'articolazione del partito in Toscana. La conferenza Regionale delle Donne elegge il Coordinamento Regionale e la Coordinatrice Regionale delle Donne.

7.3 - Nel caso di mancata convocazione della Conferenza regionale delle Donne e delle Conferenze provinciali e sub provinciali, l'assemblea regionale delle delegate e le assemblee provinciali e sub provinciali delle delegate possono eleggere il Coordinamento regionale e i Coordinamenti provinciali e possono procedere alla elezioni delle rispettive coordinatrici.

7.4 - Le elette nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, possono concordare che una quota del contributo, sulla indennità percepita da devolvere al partito, sia vincolato ad un fondo da destinarsi alle organizzazioni delle Democratiche di Sinistra e alla promozione della attività politica e di formazione rivolta alle donne, in aggiunta alla quota destinata dal partito. Le misure e le modalità di erogazione sono stabilite nei regolamento finanziari a livello regionale e provinciale.

Articolo 8 - Norma antidiscriminatoria.

Nelle liste di partito e nelle delegazioni ai congressi donne e uomini non possono essere presenti nella misura inferiore al 40 per cento. Nella quota elettiva degli organismi dirigenti donne e uomini non possono essere presenti nella misura inferiore al 40 per cento. La stessa deve tendere a riequilibrare il rapporto complessivo nell'organismo dirigente qualora la quota federativa e per funzioni - in

quelli in cui è prevista per Statuto o Regolamento - comporti un eccessivo squilibrio.

E' istituito all'interno del Consiglio Regionale dei garanti, un Osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria.

Articolo 9 - Centri di iniziativa e fondazioni di ricerca

9.1 - L'unione regionale si avvale di una Fondazione che opera con autonomia culturale, organizzativa e finanziaria al fine di assicurare la più ampia comunicazione tra le istanze della società civile ed il partito e di promuovere la formazione delle classi dirigenti.

9.2 - I Ds della Toscana si rapportano ai centri di iniziativa, di cultura politica, all'associazionismo e alle fondazioni di ricerca che, a loro volta, vogliono interloquire con il partito. I Ds della Toscana possono promuovere e sostenere con questi soggetti un rapporto continuo per il perseguimento di finalità ideali e morali che si ritengono utili per gli interessi generali della comunità.

Articolo 10 - Conferenza regionale delle lavoratrici e dei lavoratori

10.1 - La Direzione Regionale convoca, almeno una volta l'anno, sulla base di un apposito regolamento che disciplini l'adesione dei delegati dei diversi livelli territoriali, la Conferenza regionale delle lavoratrici e dei lavoratori, impegnando anche le autonomie tematiche rappresentative a tutti i livelli dei diversi settori in cui è articolato il mondo del lavoro.

10.2 - La conferenza regionale elegge un consiglio delle lavoratrici e dei lavoratori, strumento permanente di iniziativa del partito nel mondo del lavoro. Il Consiglio nomina un coordinatore.

10.3 - Il Consiglio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori promuove iniziative e formula proposte sulle tematiche del mondo del lavoro agli organi dirigenti del partito.

10.4 - In ogni federazione si costituisce un consiglio delle lavoratrici e dei lavoratori con modalità analoghe a quelle del livello regionale e in ogni caso stabilite con un apposito regolamento approvato dalla direzione federale. Il consiglio federale delle lavoratrici e dei lavoratori nomina un coordinatore.

10.5 - La direzione regionale e le direzioni federali sono tenute a consultare il consiglio prima di assumere decisioni inerenti le tematiche del lavoro.

Articolo 11 - I Congressi

11.1 - I Congressi sono il più alto momento di democrazia politica della vita interna del partito e di comunicazione e di rapporto con la società regionale e locale. I congressi discutono sulla situazione politica, decidono le finalità dell'iniziativa del partito, si pronunciano sui documenti che, secondo il regolamento, vengono presentati ed eleggono gli organi dirigenti.

11.2 - I congressi di ciascun livello del partito, di norma, si svolgono, in via ordinaria, ogni tre anni. Il regolamento congressuale ne stabilisce le modalità di svolgimento.

11.3 - I congressi straordinari possono essere convocati: dalla direzione della Federazione competente per le Unioni Comunali e le Unità di Base, dalla direzione dell'Unione regionale per le Federazioni. Le Federazioni e le Unioni Comunali possono altresì deliberare congressi straordinari con la ratifica rispettivamente della direzione regionale e della direzioni federale competente. Nel caso di congressi straordinari vale il regolamento adottato in occasione dell'ultimo congresso nazionale.

11.4 - L'Unione Regionale, le Federazioni e le Unioni Comunali o equivalenti possono convocare congressi tematici. Un congresso tematico regionale può essere proposto alla direzione regionale dalle autonomie tematiche, dalla Sinistra Giovanile, dai centri di iniziativa e dalle fondazioni di ricerca, dal Forum delle donne e dalla conferenza regionale delle lavoratrici e lavoratori, dal gruppo consiliare alla Regione Toscana, da cinque direzioni federali, da trenta Unioni comunali di almeno tre federazioni, da diecimila iscritti. La direzione regionale convoca il congresso tematico ed emana il regolamento. Inoltre, la metà più uno dei componenti delle Assemblee Congressuali ai vari livelli possono convocare un congresso tematico. Le Federazioni e le Unioni Comunali o equivalenti disciplinano autonomamente lo svolgimento dei rispettivi congressi tematici. Le assemblee congressuali sono parte della platea congressuale tematica a livello corrispondente. Le risoluzioni dei congressi tematici divengono finalità programmatiche del partito e ne impegnano l'iniziativa politica nell'ambito di competenza territoriale.

Articolo 12 - Organi dirigenti regionali

12.1 - I delegati al congresso regionale costituiscono l'assemblea regionale del partito. Essa elegge a scrutinio segreto il segretario regionale, la direzione regionale e il consiglio regionale dei garanti secondo le norme previste nel presente statuto. L'assemblea regionale, di norma, viene convocata dalla direzione regionale una volta all'anno per discutere della situazione politica e per valutare lo sviluppo e l'attuazione degli impegni deliberati dal congresso regionale.

12.2 - L'assemblea può approvare norme di revisione dello statuto con voto a maggioranza. Un terzo dei componenti della direzione regionale ha il diritto di convocare l'assemblea regionale, fissandone l'ordine del giorno, al di fuori delle scadenze ordinarie annuali, per verificare ed aggiornare, in presenza di fatti nuovi, le linee dell'azione politica del partito. Lo stesso diritto è riconosciuto a un quinto dei componenti dell'assemblea congressuale. Inoltre al segretario regionale è riconosciuta la possibilità di convocare l'assemblea regionale concordando l'ordine del giorno nella direzione regionale.

12.3 - Il segretario regionale è eletto dal congresso, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che il segretario regionale sia dimissionario o venga sfiduciato dalla direzione, con atto votato dalla maggioranza dai due terzi degli aventi diritto, la stessa viene riconvocata, dall'ufficio di

presidenza con all'ordine del giorno la convocazione, entro quindici giorni, dell'assemblea regionale per le decisioni del caso. L'incarico di segretario regionale è incompatibile con la carica di presidente della regione, di membro del governo regionale, di presidente di provincia.

12.4 - La direzione regionale è eletta dal congresso ed è composta dai membri eletti dall'assemblea regionale, da cinque rappresentanti nominati dal forum regionale delle amministratrici e degli amministratori locali, da tre rappresentanti nominati dall'assemblea dei parlamentari toscani dei Ds in rappresentanza di entrambi i rami del Parlamento, dalle compagne e dai compagni che assolvono le funzioni di

- segretario regionale;
- coordinatrice delle Democratiche di Sinistra;
- segretario di Federazione
- capogruppo al consiglio regionale se iscritto ai Ds o diversamente da un portavoce eletto dai consiglieri iscritti;
- tesoriere regionale;
- membri del governo regionale;
- segretario regionale della Sinistra Giovanile;
- responsabili delle autonomie tematiche già riconosciute nazionalmente;
- presidente del consiglio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori
- presidente della commissione pari opportunità della regione Toscana

La cessazione della funzione determina anche quella di membro della direzione salvo diversa decisione della direzione con voto a maggioranza dei 2/3. La quota per funzioni non può complessivamente superare il 49 per cento della direzione regionale.

Partecipa alla direzione, senza diritto di voto, la Presidenza del Consiglio regionale dei garanti.

12.5 - La direzione elegge, su proposta del segretario, un presidente ed un proprio ufficio di presidenza, che ha il compito di convocare le riunioni. Esso è composto da 4 membri, eletti dalla direzione con voto limitato a 1. Il segretario regionale è membro a tutti gli effetti della direzione regionale e dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza deve essere rappresentativo del pluralismo politico e culturale e la sua composizione deve garantire il principio della democrazia paritaria.

12.6 - Nelle direzioni a tutti i livelli devono essere rappresentate tutte le diverse componenti culturali e politiche presenti nel partito. La direzione regionale si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi, è convocata e presieduta dall'ufficio di presidenza che è tenuto a convocarla anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

Tra un congresso e l'altro è eccezionalmente consentito che vengano cooptati nella direzione regionale, con maggioranza pari ai 2/3 dei voti validamente espressi, nuovi membri in misura comunque non superiore al 5 per cento della quota elettiva.

12.7 - La direzione regionale, su proposta del segretario, può istituire consulte tematiche formate da membri della direzione, da iscritti al partito e da personalità esterne. A ciascun livello del partito possono essere costituite consulte tematiche.

Il parere istruttorio delle consulte tematiche è obbligatorio nella predisposizione dell'iniziativa del partito sui temi di loro competenza. Le consulte hanno potere di proposta per la convocazione di congressi tematici.

12.8 - La direzione regionale, su proposta del segretario, elegge la segreteria per la conduzione politica ed organizzativa del partito. Ne fanno parte per funzione il capogruppo al consiglio regionale, la coordinatrice delle Democratiche di Sinistra e il segretario della Sinistra Giovanile. La segreteria si riunisce con i segretari delle Federazioni ogni qual volta lo stabilisca il segretario regionale o lo richieda almeno un segretario di Federazione.

Articolo 13 - Organi dirigenti federali e comunali

13.1 - I delegati al congresso di Federazione costituiscono l'assemblea federale del partito. Essa elegge a scrutinio segreto il segretario federale e la direzione. L'assemblea federale, di norma, viene convocata una volta all'anno per discutere sulla situazione politica e per valutare lo sviluppo e l'attuazione degli impegni politici deliberati dal congresso. Un terzo dei componenti della direzione federale ha il diritto di convocare l'assemblea congressuale, fissandone l'ordine del giorno, al di fuori delle scadenze ordinarie annuali, per verificare ed aggiornare, in presenza di fatti nuovi, le linee dell'azione politica del partito. Lo stesso diritto è riconosciuto a un quinto dei componenti dell'assemblea congressuale. Inoltre al segretario federale è riconosciuta la possibilità di convocare l'assemblea concordando l'ordine del giorno nella direzione.

13.2 - Il segretario federale è eletto dal congresso a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che il segretario federale sia dimissionario o venga sfiduciato dalla direzione con atto votato a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la stessa viene riconvocata, dall'ufficio di presidenza con all'ordine del giorno la convocazione, entro quindici giorni, dell'assemblea federale per le decisioni del caso.

13.3 - La direzione federale è composta secondo il principio federativo prevedendo nella parte per funzioni una rappresentanza dei segretari delle Unioni Comunali, delle istituzioni elettive nonché il segretario della Sinistra Giovanile, il presidente del consiglio dei garanti, la coordinatrice delle Democratiche di Sinistra, il presidente del consiglio delle lavoratrici e dei lavoratori e i responsabili delle Autonomie tematiche già riconosciuti.

13.4 - La direzione federale elegge, su proposta del segretario, il presidente e un ufficio di presidenza composto da un massimo di quattro componenti oltre il segretario stesso. L'ufficio di presidenza deve essere rappresentativo del pluralismo politico e culturale e la sua composizione deve garantire il principio della democrazia paritaria.

13.5 - La direzione federale, su proposta del segretario, elegge la segreteria che lo affianca nel lavoro di conduzione politica del partito. Le federazioni, nei rispettivi regolamenti, possono prevedere anche una diversa articolazione degli organismi dirigenti eletti dalla direzione federale.

13.6 - L'elezione del segretario e della direzione avviene a scrutinio segreto. La direzione dell'Unione Comunale, su proposta del segretario, può eleggere una segreteria che lo affianchi nel lavoro di conduzione politica del partito.

Gli organi dirigenti delle Unioni Comunali o strutture equivalenti sono:

- l'assemblea congressuale;
- il segretario;
- la direzione dell'Unione Comunale.

13.7 - Gli organi dell'Unità di base sono:

- l'assemblea degli iscritti;
- il comitato direttivo;
- il segretario.

Il comitato direttivo, all'interno dei suoi componenti, elegge il segretario a maggioranza degli aventi diritto.

I congressi delle unità di base possono eleggere a far parte dei rispettivi direttivi anche cittadini non iscritti al partito con diritto di parola e non di voto. Le unità di base, al fine di promuovere la partecipazione politica dei cittadini stranieri che vivono e lavorano in Toscana, lavorano per eleggere almeno un cittadino straniero nel proprio comitato direttivo.

13.8 - Il funzionamento degli organi federali, delle Unioni Comunali e delle Unità di Base è definito attraverso il regolamento generale di organizzazione, che ha valore di statuto, approvato dalla direzione federale o con appositi atti deliberativi.

Nei casi di grave contrasto tra una Federazione o una Unione Comunale e la Direzione Regionale su rilevanti decisioni di competenza della Federazione o Unione Comunale tali da decidere sulla politica complessiva del partito nella Regione, la decisione della Federazione o dell'Unione Comunale può essere sospesa su richiesta della Direzione Regionale, per un riesame della questione. Se il contrasto non viene superato si procede a forme più ampie di consultazione democratica anche mediante referendum tra gli iscritti.

Per analogia si procede nel caso di contrasto grave tra Federazioni e Unioni Comunali. Su richiesta di cinque Federazioni o almeno dieci Unioni Comunali comprese in tre diverse Federazioni, deliberati dai rispettivi organi dirigenti, la Direzione regionale procede al riesame di una questione politica già trattata e può assumere una nuova decisione al riguardo.

13.9 - La Direzione Regionale, a maggioranza dei 2/3 e comunque superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto, e con il parere favorevole del Consiglio Regionale dei Garanti, può sciogliere un organo di partito di qualsiasi livello federato. Le Direzioni Federali possono proporre alla Direzione Regionale lo scioglimento di un organo di partito con relazione motivata.

13.10 - In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Segretario regionale può richiedere informazioni, promuovere verifiche e, in caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio dei garanti del livello corrispondente sui motivi di urgenza o su sua richiesta, disporre lo scioglimento di organi di base, con la nomina di un commissario, che deve essere confermata pena di nullità entro 30 giorni dalla Direzione Regionale con la maggioranza prevista dal comma precedente, ovvero, in caso di violazioni

strettamente legate a un singolo atto o decisione, sulla base della medesima procedura, può annullare l'atto o la decisione, nominando un commissario ad acta per assumere le decisioni conseguenti in materia.

13.11 - L'incarico di segretario federale e dell'Unione comunale è incompatibile con la carica di sindaco, di presidente di Provincia, di assessore al pari livello, di parlamentare, nazionale o europeo, nonché di consigliere regionale. La partecipazione agli esecutivi del partito è incompatibile con cariche esecutive istituzionali al pari livello.

Articolo 14 - La coalizione

14.1 - All'Unione regionale spetta il compito di promuovere le alleanze politiche finalizzate al governo della Regione. Sulla base di quanto previsto dello Statuto nazionale, l'Unione regionale ha il compito di avviare e coordinare le iniziative del partito volte a dare forza alla coalizione. Inoltre avvia e coordina i meccanismi previsti per le candidature a livello nazionale ed europeo e determina le procedure per le candidature a livello regionale, tramite apposito regolamento.

Articolo 15 - Le candidature

15.1- Le candidature del partito alle elezioni sono scelte, nel rispetto del pluralismo politico e culturale, secondo una procedura democratica - tra primarie aperte, primarie chiuse, selezione regolata - fissata con un regolamento approvato dalla direzione, territorialmente competente almeno sei mesi prima dalla data delle elezioni. Il regolamento per la selezione delle candidature fissa, a tutti i livelli, procedure affinché il risultato della stessa consenta di raggiungere l'obiettivo di un'adequata rappresentanza femminile nella lista elettorale e nelle assemblee elettive.

15.2 - La direzione regionale decide se promuovere primarie autogestite o se il partito intenderà se e come avvalersi di quelle ad evidenza pubblica come da legge regionale n.70 del 17 dicembre 2004.

15.3 - Le candidature ai livelli federali e comunali sono decise dai rispettivi livelli territoriali nel rispetto del regolamento regionale.

15.4 - Il mandato di ciascun consigliere regionale non supera le due legislature consecutive, salvo diversa decisione che la direzione regionale può assumere con voto a maggioranza di 2/3.

Articolo 16 - Finanziamento

16.1 - I Ds della Toscana adottano, per ogni loro struttura, il principio dell'autofinanziamento. Gli eletti e i rappresentanti del partito in funzioni pubbliche, a tutti i livelli, sono tenuti a contribuire finanziariamente al partito secondo le modalità disciplinate dal regolamento finanziario regionale approvato dalla direzione.

16.2 - Il regolamento finanziario regionale determina la quota di risorse da destinare all'Unione Regionale e nel rispetto dei principi dello statuto nazionale l'utilizzo complessivo delle risorse.

16.3 - Il tesoriere regionale, d'intesa con la segreteria regionale, presenta un rapporto annuale alla direzione regionale sul rispetto del regolamento finanziario. E' compito della direzione, appreso il quadro della situazione, rivolgere istanza al consiglio dei garanti per la segnalazione dei casi di inadempienza, al fine di verificare se incorrano nelle sanzioni previste dal regolamento disciplinare nazionale.

Articolo 17 - Il tesoriere ed il consiglio regionale di tesoreria

17.1 - Su proposta del segretario la direzione regionale elegge a maggioranza il tesoriere dell'Unione Regionale, che ne fa parte e a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale.

Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'Unione Regionale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità.

17.2 - In conformità con quanto stabilito dall'art. 25 dello statuto nazionale, l'Unione Regionale, la Federazione Metropolitana di Firenze, le Federazioni e le articolazioni territoriali e tematiche previste dallo statuto regionale toscano hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna organizzazione risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti da altre organizzazioni.

17.3 - Il Tesoriere dell'Unione Regionale è coadiuvato nel suo lavoro da un Consiglio di Tesoreria. Il Consiglio di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dai regolamenti finanziari nazionale e regionale.

17.4 - Il Regolamento finanziario regionale ne determina la composizione, comunque non inferiore a 15 membri e non superiore a 25. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge il presidente del Consiglio di Tesoreria, che ha il compito di curarne la convocazione, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il tesoriere o la segreteria, e ne redige i verbali; si riunisce almeno due volte all'anno, ed ha il compito di esprimere pareri su tutte le politiche finanziarie del partito.

17.5 - Al fine di agevolare i compiti, il consiglio di tesoreria può istituire al proprio interno un esecutivo, di cui ne fa parte il Tesoriere e il presidente del consiglio di tesoreria, il quale ha compiti istruttori per il consiglio. Redige, su proposta del Tesoriere, il bilancio di previsione da portare in approvazione alla direzione regionale. Il Tesoriere con il parere del consiglio di tesoreria, per casi di comprovata urgenza, ha facoltà di chiedere la convocazione della Direzione regionale su tematiche che riguardano le politiche finanziarie del partito.

17.6 - In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

- a) l'Unione Regionale, la Federazione Metropolitana di Firenze, le Federazioni ed ogni altra articolazione territoriale o tematica previste dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'associazione salvo diverse disposizioni di legge;
- b) in caso di scioglimento dell'Unione Regionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale o tematica prevista dallo statuto nazionale o dal presente statuto il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica del partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra associazione o ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 e n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) l'Unione Regionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dal presente statuto redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai regolamenti finanziari nazionale e regionale;
- d) la quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 18 - Le funzioni di garanzia

18.1 - Nei rispettivi ambiti di competenza territoriale ogni Consiglio assolve a funzioni simili a quelle che lo Statuto nazionale assegna al Consiglio nazionale dei garanti. Annualmente su convocazione del presidente del Consiglio regionale dei garanti, che predispone l'ordine del giorno, si svolge l'assemblea degli uffici di presidenza dei Consigli di garanzia federali. L'Assemblea rimette una relazione alla Direzione regionale.

18.2 - Le funzioni disciplinari sono istituite dai Consigli dei garanti a livello federale e regionale.

Per l'iscritta o l'iscritto a qualsiasi struttura organizzativa del Partito si applicano le procedure previste dal Regolamento disciplinare nazionale.

Per le violazioni statutarie imputabili ai parlamentari nazionali ed europei, ai consiglieri e assessori regionali si fa riferimento al Consiglio regionale dei garanti.

Per i sindaci e gli assessori comunali, per presidenti e assessori provinciali e delle comunità montane, si fa riferimento al Consiglio federale dei garanti.

Gli eventuali ricorsi vanno inviati ai Consigli dei garanti immediatamente superiori e in ultima istanza al Consiglio nazionale di garanzia.

18.3 - Le istanze competenti, secondo la natura dei contenziosi, sono:

- a. i consigli federali per le controversie relative alla composizione, al funzionamento e alle decisioni delle organizzazioni locali del partito;
- b. il consiglio regionale per quelle relative alle federazioni.

Articolo 19 - Il Consiglio regionale dei Garanti

19.1 - I membri del consiglio non fanno parte di organi di direzione politica del partito di pari livello.

19.2 - Il Congresso Regionale elegge a scrutinio segreto il Consiglio regionale dei garanti che sovrintende alle funzioni di cui all'art. 32 dello statuto nazionale.

19.3 - Il Consiglio regionale dei garanti è composto da un minimo di 15 ed un massimo di **23** membri. Elegge al proprio interno il presidente e l'ufficio di presidenza per un totale di **7** membri. Elegge al proprio interno i seguenti organi, di 7 membri ciascuno: Commissione disciplinare, Commissione per l'Anagrafe degli iscritti, Commissione di controllo per il rispetto della norma antidiscriminatoria, Osservatorio sulla vita democratica del partito.

19.4 - Il Congresso Federale e quello delle Unioni Comunali eleggono, a scrutinio segreto, per analogia con il Consiglio regionale dei garanti, il Consiglio dei garanti a livello federale e comunale rispettivamente composti da non più di 21 e 14 membri. Ognuno si doterà di un presidente ed un ufficio di presidenza formato per un totale da 3 a 5 membri.

19.5 - Per il funzionamento dei consigli dei garanti si applica il regolamento del consiglio nazionale di garanzia.

Articolo 20 - Collegio Regionale dei sindaci revisori

Le Direzioni, regionale e federale, nominano un collegio dei sindaci revisori composto da cittadini aventi la qualifica di "revisore ufficiale dei conti".

Articolo 21 - Gestione funzionale

Il partito promuove, armonizzandola a livello regionale, la modernizzazione tecnica dell'organizzazione al fine di garantire l'autonomia della gestione e la professionalizzazione nell'esercizio dei servizi connessi all'espletamento dell'iniziativa politica anche al fine di favorire e valorizzare, ad ogni livello di direzione politica, l'impegno volontario.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

22.1 - Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto la Segreteria regionale e la commissione statuto del 3° Congresso, in accordo con le Federazioni, predispone i regolamenti specifici previsti dallo Statuto. I regolamenti sono approvati dalla Direzione regionale, integrano il presente Statuto ed è dovere di ogni iscritto rispettarli.

*Approvato all'unanimità dal congresso regionale il 29 gennaio 2005
Reso conforme al nuovo Statuto nazionale dalla Direzione Regionale*